

## **CONFEDILIZIA: IL MINISTERO BENI CULTURALI HA DETTATO LE CINQUE REGOLE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI NELLE EROGAZIONI LIBERALI**

Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede la deducibilità dalle imposte delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni riconosciute senza scopo di lucro effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni storico-artistici ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico o culturale. La normativa in questione era peraltro rimasta finora pressoché inattuata, in mancanza di norme applicative di tipo regolamentare. Ora, queste disposizioni ci sono. Le ha fornite il Ministero per i beni e le attività culturali attraverso una nota del suo Ufficio legislativo depositata in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata in sede di Commissione Finanze della Camera dall'on. Tommaso Foti.

Lo rende noto la Confedilizia – che si era interessata all'argomento – comunicando i cinque punti stabiliti dal Ministero per accedere ai benefici di legge.

1. Chi effettua l'erogazione liberale deve presentare un'istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, in relazione alle erogazioni liberali deliberate per ciascun anno finanziario, alla Soprintendenza competente per settore. All'istanza deve essere allegato un elenco completo delle erogazioni identificativo dei seguenti elementi: denominazione e natura giuridica dell'ente beneficiario; importo dell'erogazione; denominazione ed ubicazione del bene tutelato; destinazione d'uso e breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione.
2. Successivamente, il soggetto beneficiario, facendo esplicito riferimento al contributo dell'erogatore, deve richiedere alla medesima Soprintendenza l'approvazione della previsione di spesa inerente alle attività finanziate.
3. La stessa Soprintendenza provvederà a vistare per approvazione, dopo i dovuti controlli, la previsione di spesa trasmessa dal soggetto beneficiario.
4. Al termine delle attività, il medesimo soggetto beneficiario dell'erogazione dovrà richiedere alla Soprintendenza il "visto sul consuntivo di spesa dettagliato" e relativo alle attività svolte.
5. La Soprintendenza, valutata la documentazione ed effettuate le verifiche ritenute opportune, provvederà a trasmettere al soggetto erogatore l'originale del consuntivo di spesa, appositamente vistato, comunicandone contestualmente l'invio al soggetto beneficiario dell'erogazione. L'invio del vistato documento, costituirà approvazione della richiesta di deduzione fiscale per l'importo indicato nello stesso.

[Nota Ministero per i beni e le attività culturali](#)

Roma, 16 gennaio 2008

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETA' EDILIZIA

00187 ROMA • Via Borgognona, 47 • Tel. 06.679.34.89 (r.a.) - 06.699.42.495 (r.a.) • Fax 06.679.34.47 - 06.679.60.51

[www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it)